

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26.9.2006

presso il Conservatorio di musica

deduceva che,

in linea con le disposizioni dell'ordinanza ministeriale del 12.7.2005, in data 1.8.2005 aveva presentato domanda di trasferimento indicando tra le preferenze al primo posto il Conservatorio

il

Conservatorio Casella di L'Aquila.

Aggiungeva poi che nella graduatoria conseguente si collocava al primo posto, con il punteggio di 273, ma che tuttavia non conseguiva il trasferimento presso il Conservatorio di L'Aquila in quanto con delibera del Consiglio Accademico del 15.4.2005 e del Consiglio di Amministrazione del 24.4.2005, il Conservatorio di L'Aquila aveva reso indisponibili per i trasferimenti gli insegnamenti di
disponibili invece per sole utilizzazioni temporanee.

Ritenendo illegittima la condotta dell'Amministrazione, chiedeva all'adito giudicante di accertare e dichiarare il proprio diritto al trasferimento presso il Conservatorio di L'Aquila oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, con vittoria di spese.

Si costituiva l'amministrazione convenuta la quale sosteneva la legittimità del proprio operato, evidenziando che l'autonomia statutaria che compete al Conservatorio consente all'Istituzione di determinarsi autonomamente in ordine alle questioni riguardanti l'organico dei posti, in considerazione delle esigenze formative e didattiche, con la conseguenza che il Consiglio di Amministrazione ben poteva ritenere taluni insegnamenti indisponibili per i trasferimenti.

Insisteva pertanto per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Stante la natura documentale della questione dedotta in giudizio, sulle conclusioni delle parti all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata.

La ricorrente ritiene illegittima la determinazione del Conservatorio di L'Aquila di indisponibilità dell'insegnamento di _____ per i trasferimenti, e di disponibilità ai soli fini di utilizzazioni temporanee, sostenendo che la stessa sarebbe in violazione dell'art. 2 comma 6 della legge n. 508/99, a mente del quale *"...limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili..."*

Sulla base della richiamata normativa, ad avviso della ricorrente il Conservatorio di L'Aquila avrebbe dovuto attingere alle graduatorie nazionali per la copertura dei posti vacanti, e solo all'esito dell'esaurimento provvedere con modalità alternative, senza poter sottrarre posti utili per i trasferimenti.

La tesi della ricorrente non è condivisibile.

Va infatti immediatamente evidenziato che il medesimo art. 2 della legge n. 508/99 attribuisce ai Conservatori *“personalità giuridica ed autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi”* legittimando così l'adozione da parte di tali Istituzioni di propri ordinamenti autonomi.

In linea con tali previsioni, il DPR n. 132/03 recante disposizioni regolamentari in attuazione dell'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, nello stabilire le competenze del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, ha statuito espressamente all'art. 7 comma 6 che tale organo *“...definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente...”*

Ebbene, dalla normativa legale e regolamentare citata appare evidente che l'autonomia riconosciuta a tali Istituzioni è talmente ampia ed onnicomprensiva da includere nel suo ambito – tra gli altri poteri conferiti - una competenza piena ed ampiamente discrezionale in materia di organico del personale, come espressamente si evince dalla lettura del citato art. 7.

Se così è, se cioè il Conservatorio ha addirittura il potere di adottare provvedimenti definitivi in materia di organico del personale, tale potere non può non comprendere l'adozione di provvedimenti provvisori e di rilevanza certamente minore, quale è quello di cui qui si controverte, con il quale l'organo deliberante si è limitato a stabilire solo una modalità temporanea di utilizzo di determinate cattedre, fermo restando l'organico in dotazione.

Non si ritiene che tale potere sia stato esercitato in violazione dell'art. 2 comma 6 della l. n. 508/99 (*“...limitatamente alla copertura dei posti in organico che si*



rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali...”), in quanto la norma si riferisce espressamente ai posti in organico che si rendono “disponibili”, ma l’autonomia statutaria riconosciuta dal medesimo articolo - come sopra interpretata - consente a monte la determinazione in merito al tipo di utilizzazione da effettuare in ordine alla cattedra, ivi inclusa la decisione di rendere o meno un determinato posto disponibile ai fini dei trasferimenti: solo nel primo caso scatta l’obbligo di attingere alle graduatorie nazionali.

Inoltre non appare superfluo sottolineare, da un lato, che l’ordinanza ministeriale del 12.7.2005 espressamente prevedeva che i posti disponibili per utilizzazioni temporanee fossero resi noti in data successiva alla pubblicazione della graduatoria per i trasferimenti; dall’altro, che la cattedra di _____ presso il Conservatorio di L’Aquila era stata dichiarata utile per le sole utilizzazioni temporanee dal Consiglio di Amministrazione già dal 24.4.2005, cioè in tempi anteriori alla pubblicazione dell’ordinanza ministeriale del 12.7.2005.

Sicché, anche in considerazione della sequenza temporale che ha caratterizzato le vicende dedotte in giudizio, la condotta del Conservatorio non appare censurabile, essendosi questo limitato ad esercitare i poteri che gli competono, in linea con le disposizioni di legge, di regolamento e di CCNL.

La domanda pertanto deve essere rigettata.

Le spese di lite si compensano sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.

6.3.2008